29030 -21

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZ. CIVILE

Oggetto: Responsabilità civile – Diffamazione a mezzo stampa

Composta da

ENRICO SCODITTI	- Presidente -	
FRANCESCA FIECCONI	- Consigliere -	R.G.N. 36270/2018
EMILIO IANNELLO	- Consigliere -	Cron. 29030
STEFANO GIAIME GUIZZI	- Consigliere -	PU Cam. - 28/04/2021
MARILENA GORGONI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 36270/2018 R.G. proposto da

(omissis), rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) (omissis), con domicilio eletto in (omissis) (omissis) presso lo studio dell'Avv. (omissis) (omissis)

- *ricorrente* -

contro

(omissis), in persona del legale rappresentate p.t., (omissis) rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis), con domicilio in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1333/2018 della Corte d'Appello di VENEZIA, pubblicata il 21 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2021 dal Consigliere Marilena Gorgoni;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cardino, formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-*bis*, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

(omissis) ricorre per la cassazione della sentenza n. 1333/2018 della Corte d'Appello di Venezia, resa pubblica il 21 maggio 2018, formulando quattro motivi di ricorso.

Resiste con controricorso (omissis)

La decisione impugnata, confermava quella del Tribunale di Padova, n. 1275/2015, rigettando la richiesta risarcitoria della odierna ricorrente che lamentava di aver subito danni all'onore, al decoro, alla reputazione, alla dignità e alla riservatezza, quantificati equitativamente in euro 50.000,00, derivanti dalla pubblicazione sul quotidiano (omissis) del (omissis) di una sua foto, realizzata qualche anno prima esclusivamente a fini pubblicitari, per un hotel con centro benessere, che la ritraeva in accappatoio, in una sauna, a corredo di un articolo in prima pagina intitolato " (omissis) (omissis) ": danni che la Corte d'Appello riteneva non provati, rigettando la richiesta risarcitoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-*bis*, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «Omessa pronuncia sul secondo motivo di appello e conseguente nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. ed in relazione al motivo di cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c.», per non essersi la Corte d'Appello pronunciata sulla censura relativa al mancato ricorso da parte del Tribunale di Padova alla prova presuntiva, al fatto notorio e all'*id quod plerumque accidit*, nonostante la articolata formulazione di un motivo espresso e l'avvenuta allegazione di una serie di indizi, peraltro neppure contestati dalla controparte, che il giudice avrebbe dovuto valorizzare al fine di ritenere presuntivamente ricorrente il danno lamentato: la tiratura del giornale, la sua compenetrazione nel sostrato sociale in cui era inserita, il disagio, il turbamento e l'imbarazzo per essere stata accostata ad una vicenda di meretricio.

L'ubi consistam della censura è costituito dal mancato esame degli indizi, una serie, offerti dalla odierna ricorrente che se esaminati avrebbero asseritamente indotto la Corte territoriale a ritenere soddisfatto l'onere della prova circa la ricorrenza dei danni lamentati al decoro, all'onere ed alla reputazione.

Erroneamente, quindi, la ricorrente ha denunciato un difetto di attività in capo al giudice di merito. Non è in questione, infatti, nel caso di specie il mancato esame di una domanda o di una eccezione introdotte in causa, come prospettato nell'epigrafe del motivo, bensì semmai la totale pretermissione di specifiche circostanze indiziarie che avrebbero potuto integrare gli estremi di un vizio motivazionale da far valere ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

I vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia sono assai diversi. Con il primo si lamenta la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c. (quindi, né con la denuncia di violazione di norme di diritto sostanziale né attraverso il vizio di motivazione). Il secondo, invece, presuppone che la questione oggetto di doglianza sia stata presa in esame dal giudice di merito, ma in modo non corretto, cioè senza

adeguata motivazione, e va denunciato ricorrendo all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l'omessa pronunzia a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto; al contrario il vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza via sia stato , ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

L'erronea sussunzione nell'uno piuttosto nell'altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità comporta l'inammissibilità del ricorso (Cass. 11/05/2012, n. 7268).

Peraltro, nel caso di specie, non sarebbe stato neppure possibile da parte della ricorrente invocare la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., stante la preclusione processuale di cui all'art.348 ter, penult. comma, cod. proc. civ., secondo cui quando la sentenza di appello sia conforrne *in facto* (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, coc.proc.civ., a meno che non si provi che la sentenza di primo grado e quella di appello sono fondate su dati di riferimento oggettivo differenti.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta «Motivazione meramente apparente e comunque irriducibilmente contraddittoria, con conseguente nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., in ordine al rigetto delle istanze istruttorie di prova orale in relazione al motivo di cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c.». La censura investe la statuizione con cui la sentenza impugnata non ha ammesso la prova orale richiesta dall'odierna ricorrente ed anzi abbia tratto da detta richiesta conferma «che quanto occorso sia staro semplicemente

frutto di un errore incolpevole, senza significativi effetti dannosi per il soggetto ritratto nella foto oggetto dell'errore con riguardo alla sua posizione sociale e relazionale», quanto alla genericità dei capitoli di prova inidonei a dimostrare la ricorrenza di alcun danno, quanto alla prova indirettamente deducibile dalla capitolazione che nessuno dei conoscenti avesse nutrito dubbi circa la sua estraneità alle vicende oggetto di cronaca e in ordine all'imbarazzo provato a fronte delle domande rivoltele. La tesi della ricorrente è che la Corte territoriale sia incorsa nel denunciato vizio motivazionale, perché avrebbe giustificato il rigetto della prova richiesta traendo erroneamente argomenti da una prova non espletata per ritenere che la sua cerchia di conoscenti non avesse mai dubitato della sua estraneità ai fatti rappresentati nell'articolo e che avesse subito a causa delle numerose richieste di chiarimenti solo un trascurabile imbarazzo.

Il motivo è inammissibile.

La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Cass., Sez. Un., 7/04/201\4, n. 8053 e 8054.

Non può dunque accogliersi una richiesta di cassazione della sentenza impugnata per difetto di motivazione fondato non sulla motivazione in sé, ma sul confronto tra la motivazione e le risultanze processuali.

4.Con il terzo motivo la ricorrente critica la sentenza impugnata per «Motivazione perplessa, irriducibilmente contraddittoria e comunque meramente

apparente con conseguente nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., in riferimento alla natura diffamatoria della pubblicazione, alla mancata prova di volontarietà della pubblicazione ed alla natura incolpevole dell'errore, in relazione al motivo di cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c.».

Il motivo si compone di più censure.

Oggetto della prima censura è la ritenuta non intenzionalità della pubblicazione della foto che la Corte ha argomentato, in primo luogo, ritenendo sfornita di allegazione e prova il fatto che la pubblicazione dell'immagine dell'odierna ricorrente fosse stata voluta, al fine di incrementare l'attenzione dei lettori sull'articolo e che il fatto costituisse fattispecie rilevante sia penalmente che civilmente, e traendone conferma dal fatto che l'azione risarcitoria non avesse coinvolto l'articolista né il direttore del quotidiano, ma solo la società proprietaria del giornale e dalla rettifica dell'errore pubblicata in evidenza il giorno successivo.

La tesi della ricorrente è che la motivazione della Corte sia talmente incongruente da risultare assente e che quindi la sentenza meriti di essere cassata per manifesta fallacia o non verità delle premesse o per intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti utilizzati per fondare il ragionamento inferenziale. Non solo: la Corte territoriale, dando risalto all'asserita mancata prova della intenzionalità della pubblicazione, avrebbe erroneamente applicato l'art. 2049 c.c. e l'art. 11 della l. 47/48 che attribuiscono rilievo anche alla colpa a fini risarcitori.

Attesa la evidente non rispondenza tra il carattere delicato e raffinato della foto pubblicato con la natura torbida della notizia contenuta nell'articolo a corredo del quale la foto era stata apposta, la Corte territoriale aveva escluso la potenzialità lesiva della pubblicazione. Tale conclusione sarebbe, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, priva di basi logiche, giuridiche e fattuali, considerando: i) che l'articolo riferiva dello svolgimento dell'attività di prostituzione all'interno di un centro benessere, dotato di quindici stanze dotate di sauna, idromassaggio e arredate con cura e che la foto ritraeva la ricorrente, appunto, all'interno di sauna, sicché il collegamento con le notizie tratte nell'articolo era immediato; ii) che anche la pubblicazione di una fotografia può

determinare un danno da diffamazione a mezzo stampa, quando la foto tragga in inganno o sia idonea ad ingenerare equivoci sulla realtà dei fatti o comunque ad associare la persona ritratta a fatti estranei.

Il motivo è inammissibile.

La formulazione del motivo presenta gli stessi vizi di quello precedente. Anche in questo caso, infatti, la illustrazione del vizio di motivazione rimproverato alla sentenza impugnata implica un raffronto tra la motivazione della sentenza e circostanze ad essa estranee.

Dalla motivazione della sentenza si evince che il giudice non ha affatto omesso di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione, di specificare o di illustrare le ragioni e l'*iter* logico seguito per pervenire alla decisione assunta, esternando le tappe del proprio convincimento ed il loro collegamento con le prove su cui si è fondato, sì da permettere di verificare se abbia effettivamente giudicato *iuxta alligata et probata* (Cass., Sez. Un., 24/03/2017, n.7667; Cass., Sez. Un., 05/08/2016, n.16599); il che ha permesso di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'*iter* logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", soddisfacendo pienamente la finalità sua propria che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui è pervenuta sulla *res decidendi* (Cass., Sez. Un., 03/11/2016, n.22232).

Ciò di cui si lamenta in realtà la ricorrente è l'esito degli accertamenti fattuali compiuti dalla Corte territoriale; tale doglianza è, però, estranea al perimetro del sindacato di legittimità perchè incompatibile con i suoi caratteri morfologici e funzionali; l'accoglimento di tale richiesta implicherebbe la trasformazione del processo di cassazione in un terzo giudizio di merito, nel quale ridiscutere il contenuto di fatti e di vicende del processo e dei convincimenti del giudice maturati in relazione ad essi - evidentemente non graditi - al fine di ottenere la sostituzione di questi ultimi con altri più collimanti con propri desiderata, rendendo, in ultima analisi, fungibile la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito con il sindacato di legittimità avente ad oggetto i provvedimenti di merito.

5. Con il quarto motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata di essersi basata su «Motivazione perplessa, irriducibilmente contraddittoria e comunque meramente apparente con conseguente nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., in riferimento al rigetto *de plano* della domanda risarcitoria per lesione al diritto alla riservatezza per assenza di prova della lesione all'onore, al decoro ed alla reputazione, in relazione al motivo di cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c.».

Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d'Appello ha ritenuto non provato un danno derivante da lesione della riservatezza ritenendo dirimente quanto già affermato a proposito della mancata prova del danno derivante dalla lesione di onore, dignità, decoro e reputazione, perché, trattandosi di beni diversi, la motivazione che escludeva automaticamente il danno da lesione del diritto alla riservatezza muovendo dalla asserita mancata lesione di beni giuridici diversi sarebbe perplessa, manifestamente illogica e meramente apparente, anche in considerazione del fatto che (omissis) si era difesa affermando che l'acquisizione della foto era stata legittima, in quanto scattata in luogo aperto al pubblico e legittimamente detenuta da (omissis) , che aveva realizzato il servizio fotografico e che comunque sarebbe stata invocabile la scriminante di cui all'art. 97 della l. autore, in quanto la pubblicazione sarebbe collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

La Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto che la foto era stata scattata durante un set fotografico, non aperto al pubblico, che in questione non era l'acquisizione della foto, ma la sua utilizzazione non acconsentita, che non vi era la scriminante del diritto di cronaca, che la normativa sulla *privacy,* art. 137, stabilisce che nel caso di diffusione o di comunicazione di dati per le finalità di attività di giornalismo, letteraria ed artistica , restano fermi i limiti del diritto di cronaca e in particolare di quello dell'essenzialità dell'informazione rispetto ai fatti di interesse.

Il motivo è inammissibile.

Oltre a ribadire che il vizio di motivazione deve emergere dalla motivazione in sé, senza necessità di argomentarlo con l'utilizzo di circostanze estranee,

risulta evidente che lo sforzo confutativo della ricorrente non attinge alla *ratio decidendi* della sentenza impugnata; la statuizione reiettiva del risarcimento del danno per lesione del diritto alla privacy è stata giustificata anch'essa, come già quella per lesione del decoro, dell'onore, della dignità e della reputazione, con il difetto di prova circa la ricorrenza di un danno subito dalla ricorrente asseritamente cagionato dal comportamento antigiuridico della controricorrente.

Il che implica l'irrilevanza delle argomentazioni proposte tutte dirette a dimostrare che il comportamento della (omissis) fosse colposo, con conseguente inammissibilità del motivo, posto che l'esercizio del diritto di impugnazione implica che i motivi con cui esso si esplica si traducano in una critica della decisione impugnata, con conseguente nullità, per il mancato raggiungimento dello scopo, del motivo che denunci un errore non identificato né rappresentato.

6. Il ricorso è dunque inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

8. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20/02/2020 n. 4315, si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro (tremila cinquecento) 3.500 per compensi,/ oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 aprile 2021 dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione.

Il Consigliere relatore

Marilena Gorgoni

Il Presidente

Enrico Scoditti

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 20 OTT. 2021

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA